

COMUNE DI PANCHIA'

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA PARTECIPAZIONE E LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 24 aprile 2016

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità e contenuti - Titolari dei diritti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione e partecipazione previste dalla normativa regionale e dallo statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, salvo diverso esplicito riferimento, oltre che ai cittadini residenti nel Comune di Panchià
 - a) ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - b) ai cittadini non residenti, ma che nel comune esercitino la propria attività prevalente di lavoro e di studio,
 - c) agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune o che comunque vi svolgano la propria attività prevalente di lavoro e di studio.

Art. 2

Istituti di consultazione e partecipazione dei cittadini

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto la consultazione e la partecipazione dei cittadini, relativa all'amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:
 - a) iniziativa popolare;
 - b) consultazioni popolari;
 - c) comitati di partecipazione;
 - d) referendum;
 - e) difensore civico.
2. Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione o di particolari categorie e gruppi sociali, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti.

CAPO II

INIZIATIVA POPOLARE

Art. 3

Proposte di deliberazione

1. Almeno cinquanta cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età, anche attraverso loro forme associative che rappresentino complessivamente almeno cinquanta iscritti, possono proporre al Consiglio comunale o alla Giunta l'adozione di formali atti deliberativi.

2. La proposta deve essere presentata al Sindaco e deve contenere l'indicazione dei rappresentanti dei firmatari, in numero non superiore a cinque.
3. Le firme dei proponenti devono essere autenticate.
4. Non sono ammesse proposte ai sensi del presente articolo nelle materie in cui lo statuto esclude il ricorso al referendum.

Art. 4
Procedura delle proposte di deliberazione

1. Il Sindaco, ricevuta la proposta di deliberazione provvede ad acquisire sulla stessa i pareri tecnico-amministrativo e contabile da parte dei responsabili dei servizi interessati.
2. Qualora tali pareri non siano favorevoli, il Sindaco convoca i rappresentanti dei firmatari per il completamento della fase istruttoria.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento il Sindaco deve completare la fase istruttoria e inserire la stessa nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio o della Giunta comunale.
4. L'organo competente delibera sulla proposta entro il termine di tre mesi dalla presentazione della stessa.
5. La decisione dell'organo competente viene comunicata ai rappresentanti dei firmatari entro dieci giorni dall'adozione.

CAPO III
CONSULTAZIONI POPOLARI

Art. 5
Finalità e metodi

1. L'Amministrazione comunale, per disporre di elementi di valutazione e di giudizio e/o per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare consultazioni popolari a mezzo di questionari, sondaggi di opinione, verifiche a campione.
2. La consultazione può essere effettuata nei confronti:
 - a) di particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività esercitata od alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue;
 - b) di un campione limitato individuato mediante sorteggio dagli schedari, liste, archivi informatici di cui il Comune dispone o individuato da apposito istituto di rilevazione statistica se l'indagine viene assegnata ad uno di questi.

3. Il Sindaco, dopo la comunicazione al Consiglio, rende noto ai cittadini il risultato della consultazione a mezzo di avvisi da esporsi agli albi comunali e mediante deposito dei risultati stessi presso gli uffici.

4. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio comunale.

Art. 6 Iniziativa e modalità

1. La proposta di indire una consultazione popolare può essere effettuata dalla Giunta Comunale o da un quarto dei componenti il Consiglio comunale.

2. Ogni proposta dovrà indicare i seguenti elementi:

- finalità della consultazione;
- metodo della consultazione;
- destinazioni della consultazione;
- quesito che si intende sottoporre ai cittadini.

3. La proposta deve essere sottoposta all'esame del Consiglio comunale, il quale, in caso di approvazione, indicherà i tempi entro i quali la consultazione dovrà essere effettuata.

4. Alla gestione della fase organizzativa della consultazione provvederà la Giunta comunale.

Art. 7 Assemblee - convocazione

1. Le consultazioni popolari possono avvenire anche mediante assemblee pubbliche.

2. La convocazione dell'assemblea può avvenire per iniziativa dell'Amministrazione comunale, a seguito di decisione del Consiglio o della Giunta.

3. L'organo comunale che decide la consultazione definisce l'argomento, l'eventuale ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.

4. Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante idonee forme di pubblicità.

5. Alle assemblee il Sindaco invita gli Assessori, i Consiglieri comunali ed eventualmente i componenti delle Commissioni consiliari competenti per materia.

Art. 8 Assemblee - Organizzazione e partecipazione - Conclusioni

1. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione comunale sono presiedute dal Sindaco.

2. All'assemblea può assistere un dipendente comunale designato, su richiesta del Sindaco, dal Segretario comunale, che svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al presidente per il miglior svolgimento della riunione.

3. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dell'assemblea, su proposta del presidente.
4. Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte avanzate dagli intervenuti.
5. Il Sindaco provvede a trasmetterne copia all'organo che ha promosso la riunione.

CAPO IV **COMITATI DI PARTECIPAZIONE**

Art. 9 **Finalità**

1. I Comitati di partecipazione sono organismi rappresentativi della comunità di Panchià interlocutori istituzionali del Comune per la promozione del ruolo della donna e degli anziani e per favorire il confronto con i giovani, ai sensi dell'articolo 24 dello statuto. A tal fine è riconosciuto un Comitato per ciascuno dei tre settori.
2. Ogni Comitato è composto da un massimo di sette membri democraticamente eletti in pubbliche assemblee. I membri dei Comitati eleggono al loro interno un Presidente del Comitato stesso.

Art. 10 **Nomina e durata dei comitati**

1. I Comitati di partecipazione hanno una durata pari a quella del Consiglio comunale e vengono rinnovati a seguito delle elezioni comunali.
2. Il Sindaco, entro novanta giorni dal giuramento, convoca pubbliche assemblee per la nomina dei Comitati, con avviso affisso agli albi frazionali almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione. In sede di prima applicazione la convocazione avviene entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento.
3. Per la nomina dei membri dei Comitati potranno essere presentate candidature e liste.
4. Ogni assemblea designa un proprio Presidente e procede quindi alla nomina dei membri dei Comitati con sistemi autonomamente determinati, a condizione che siano garantiti i principi democratici (diritto al voto, libertà di voto, principio di maggioranza).
5. I Comitati devono essere rinnovati qualora perdano, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti.
6. Ogni questione relativa alla nomina dei Comitati ed al loro funzionamento deve essere sottoposta all'esame del Consiglio comunale, la cui decisione è definitiva.

Art. 11
Funzioni dei comitati

1. I Comitati operano in totale autonomia, promuovendo incontri, assemblee, dibattiti ed ogni altra iniziativa ritenuta utile.
2. I Comitati hanno funzioni consultive e propositive, non vincolanti per l'amministrazione comunale, ciascuno per il proprio settore di competenza.
3. La Giunta comunale è tenuta a valutare tutte le proposte dei comitati ed a rispondere alle stesse in forma scritta e motivata, entro il termine di trenta giorni, eccezionalmente prorogabile in relazione alla complessità della materia.

CAPO V
REFERENDUM

Sezione I
Norme generali

Art. 12
Finalità

1. Il referendum è un istituto di partecipazione popolare previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Il referendum può essere consultivo o propositivo e deve avere per oggetto materie di interesse generale di competenza comunale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto comunale.
3. I quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un “sì” o con un “no”.

Art. 13
Esclusioni

1. Il referendum non può aver luogo quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto. Non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto. Nello stesso giorno possono svolgersi più referendum comunali.

Articolo 14
Iniziativa Referendaria

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale in attuazione dell'art. 7 dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, il referendum può essere richiesto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta o da un comitato promotore di cittadini elettori per il Consiglio comunale; in questo ultimo caso il referendum è indetto qualora sia sostenuto da

almeno il dieci per cento degli elettori. In caso di consultazioni che riguardino una frazione, il numero di sottoscrizioni richiesto deve essere pari almeno al dieci per cento degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale residenti nella frazione interessata.

2. Il referendum confermativo di modifiche dello statuto è indetto qualora sia sostenuto da almeno il dieci per cento, arrotondato per difetto, degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.

Art. 15 Iniziativa del Consiglio comunale

1. L'iniziativa del referendum può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Dopo il dibattito, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri.

3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum e dall'attestazione di copertura finanziaria. La deliberazione di indizione del referendum stanzia la spesa necessaria.

4. Al referendum di iniziativa del Consiglio si applicano del disposizioni dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6.

Art. 16 Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum con la sottoscrizione di almeno venti cittadini elettori per il Consiglio comunale costituiscono il Comitato promotore, composto da cinque di essi e definiscono il quesito che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di svolgere gli adempimenti previsti dalle norme in materia. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza e riceve le notifiche al Comitato.

2. Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione delle modifiche statutarie, purché le modifiche non derivino da adeguamenti imposti dalla legge, il referendum confermativo può essere richiesto con la sottoscrizione di almeno venti cittadini elettori per il Consiglio comunale che costituiscono il Comitato promotore, composto da cinque di essi. Per quanto non disposto si applica il comma 1 precedente.

3. Il Comitato presenta al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.

4. Il Difensore civico decide in ordine all'ammissibilità del referendum entro due mesi dall'esecutività della deliberazione consiliare o dall'acquisizione a protocollo della proposta del comitato promotore. Nel caso di referendum confermativo di modifiche dello statuto la

decisione in ordine all'ammissibilità viene assunta entro i trenta giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione delle modifiche.

5. Il Difensore civico, ove ritenga necessarie modifiche o integrazioni del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere entro quindici giorni dalla richiesta agli adeguamenti necessari. Il termine è ridotto alla metà per il referendum confermativo di modifiche dello statuto.

6. Le decisioni del Difensore civico sono comunicate al coordinatore del Comitato dei promotori ed al Sindaco entro dieci giorni dall'avvenuto esame di ammissibilità.

7. Ricevuta la notifica dell'ammissione del quesito, il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle sottoscrizioni di sostegno, in numero non inferiore al dieci per cento, arrotondato per difetto, degli iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.

8. Le sottoscrizioni sono apposte su appositi moduli, ciascuno dei quali, deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Panchià - Richiesta di referendum", e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li vidima apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.

9. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, il Comune e la data di nascita del sottoscrittore. Le sottoscrizioni sono autenticate anche cumulativamente dai soggetti e con le modalità indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e s.m.

10. Il termine per la raccolta delle sottoscrizioni a sostegno del referendum è di centottanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissibilità. Nel caso di referendum confermativo di modifiche dello statuto le sottoscrizioni di sostegno devono essere raccolte entro novanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissibilità.

11. Entro le ore diciassette del primo giorno lavorativo successivo al termine stabilito dal comma precedente devono essere depositate presso il Comune le sottoscrizioni di sostegno autenticate. Il segretario comunale, accertata la regolarità delle sottoscrizioni, la presenza del numero minimo richiesto e l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, ne dà comunicazione al Sindaco.

14. Dopo il termine ultimo di presentazione delle sottoscrizioni di sostegno l'Amministrazione sospende ogni attività deliberativa che possa vanificare l'esito della consultazione fino all'adozione della deliberazione consiliare sull'esito del referendum.

Sezione II

Le procedure preliminari alla votazione

Art. 17

Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione il trenta per cento degli aventi diritto al voto. Ai fini della validità del referendum confermativo di modifiche dello statuto non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto.
4. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio preposto alle consultazioni elettorali.

Art. 18

Indizione del referendum

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale che stanzia la spesa necessaria per lo svolgimento della consultazione di iniziativa dei cittadini, indice il referendum entro sessanta giorni dall'avvenuto deposito delle sottoscrizioni di sostegno necessarie, da tenersi entro i successivi novanta giorni.
2. Copia del provvedimento viene inviata al Comitato dei promotori del referendum.
3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che sia pubblicato il manifesto nel quale sono indicati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
 - e) il quorum dei partecipanti necessari per la validità del referendum.
4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto sono indicati distintamente e in modo chiaro, nell'ordine della loro ammissione, i quesiti relativi a ciascun referendum, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove, necessario, in altri spazi individuati per l'occasione.
6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico delle sale dove ha luogo la votazione.

7. L'Amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una Commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

Art. 19
Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui prima dello svolgimento del referendum di iniziativa popolare vengano meno i presupposti e le condizioni che ne hanno costituito la motivazione, il Consiglio comunale, sentiti il Comitato promotore e il Difensore civico, può deliberare a maggioranza assoluta dei Consiglieri che il referendum non abbia più svolgimento.
2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa consiliare il Consiglio può deliberare a maggioranza assoluta dei Consiglieri che il referendum non abbia più svolgimento.
3. Il Sindaco informa il Comitato promotore e la cittadinanza della chiusura delle operazioni referendarie entro dieci giorni dall'esecutività della deliberazione del Consiglio.

Sezione III
Organizzazione e procedure di votazione e di scrutinio

Art. 20
Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

Art. 21
Certificati elettorali

1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla predetta pubblicazione.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi dopo il quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente comma.

Art. 22
L'ufficio di Sezione

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da un Segretario e da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente.
2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n°95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53. Nella stessa adunanza procede alla designazione dei Presidenti dei seggi. mediante sorteggio fra i nominativi compresi nell'apposito elenco.
3. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti.
4. Ai componenti dell'ufficio di sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dalla legge per le consultazioni referendarie nazionali.
5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

Art. 23
Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n°361.
2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alla ore 7 del giorno della votazione. Dalle ore 7 alle ore 7.30 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore o contrassegno diverso.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione e devono riportare il timbro del Comune. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora dopo il ricevimento del materiale.

6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (si o no), nel rettangolo che la contiene.

7. Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala.

8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

Art. 24 **Determinazione dei risultati del referendum**

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione.

2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 10 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

- a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constatare se è stata raggiunta la percentuale minima richiesta per la validità della consultazione.
- b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
- c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.

3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.

4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale.

5. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

- a) ai cittadini, anche mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici;
- b) ai Consiglieri comunali ed al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia del verbale dell'ufficio centrale.

6. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario pari a quello previsto dalla legge per le consultazioni referendarie nazionali svolte più di recente.

Sezione IV

La propaganda per i referendum

Art. 25

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune, provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'ente e mano d'opera comunale.
3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n ° 212 e successive modificazioni.
4. Gli spazi di cui ai precedenti commi sono individuati e delimitati con deliberazione della Giunta comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
 - a) a ciascun gruppo consiliare già costituito alla data di notifica dell'ammissione del referendum una superficie di cm 70 x 100;
 - b) a ciascun Comitato dei promotori di referendum un numero di superfici di cm 70 x 100, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non inferiore ad una;
5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per la stessa giornata. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lett. b) dello stesso comma.
6. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte delle associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.
7. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione il Sindaco notifica al Comitato dei promotori e ai capi gruppo consiliari l'ubicazione degli spazi per le affissioni con relative superfici a disposizioni.
8. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.
9. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati. Sono soggette al pagamento del 50% della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta o in concessione.

Art. 26
Richiami normativi

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme statali in materia di referendum.

CAPO VI
DIFENSORE CIVICO

Art. 27
Compiti del difensore civico

1. All'inizio di ogni mandato il Consiglio comunale decide se procedere alla nomina di un Difensore civico comunale o avvalersi delle altre possibilità previste dalla legge.
2. Spetta al difensore civico seguire, su richiesta degli interessati, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dal Comune, nonché delle aziende e dalle istituzioni comunali, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità, e segnalare al sindaco eventuali ritardi, irregolarità e disfunzioni nonché la loro causa.
3. Il difensore civico decide in ordine all'ammissibilità del referendum ai sensi dell'articolo 16.

Art. 28
Modalità e procedure di intervento

1. Ogni cittadino può chiedere l'intervento del difensore civico per:
 - a) chiedere informazioni e notizie relative a pratiche in corso;
 - b) segnalare ritardi, irregolarità e disfunzioni relativi ad atti e procedimenti di competenza comunale;
 - c) chiedere il rispetto delle norme in materia di diritto di accesso agli atti e documenti di competenza comunale.
2. Il difensore civico svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza, attivando tutte le procedure e gli strumenti previsti dalle disposizioni provinciali in materia.
3. Il Sindaco dovrà dare risposta alle richieste di informazioni e/o di documenti da parte del difensore civico entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Nei casi di particolare complessità o per altre ragioni motivate il termine può essere prorogato fino a sessanta giorni. Il Sindaco comunica sollecitamente al Difensore civico la proroga del termine.

Allegato A

Parte interna

REFERENDUM COMUNALE

Volete:

[SI]

[NO]

* * *

parte esterna

Comune di _____

sigla Ufficio Sezione